

26.01.22

Emergenza sanitaria COVID-19. Green Pass - FAQ aggiornate per i notai. Errata corrige

Si ripubblicano le Faq nella versione aggiornata che contiene un errata corrige riferito al green pass rafforzato per i lavoratori over 50.

Il notaio deve munirsi di green pass per svolgere la propria attività lavorativa?

Il notaio, **fino al 14 febbraio 2022**, alla stregua di tutti i lavoratori pubblici e privati, **dovrà munirsi di Green Pass** attestante l'avvenuta vaccinazione (somministrazione della I° e II° dose oppure della III° dose "booster") o la guarigione, oppure dell'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (art. 9 *septies*, comma 1, che richiama l'art. 9, comma 2, lettere a, b, c, *c-bis* del decreto-legge n. 52 del 2021). **A partire dal 15 febbraio 2022**, se *over 50*, dovrà munirsi del **Green Pass** attestante l'avvenuta vaccinazione (somministrazione della I° e II° dose oppure della III° dose "booster") o la guarigione (art. 4 *quinquies*, del decreto legge n. 44 del 2021, introdotto dal decreto legge n. 1 del 2022, che richiama l'art. 9 comma 2, le lettere a, b, *c-bis* del decreto-legge n. 52 del 2021).

Cosa cambia dal 15 febbraio 2022 nell'obbligo del notaio di verificare *il green pass* dei propri dipendenti?

Fino al 14 febbraio 2022, in base alle norme sopra richiamate (art. 9 *septies*, comma 1, che richiama l'art. 9, comma 2, lettere a, b, c, *c-bis* del decreto-legge n. 52 del 2021), sarà sufficiente che il notaio chieda ai propri dipendenti l'esibizione di un **Green Pass** attestante l'avvenuta vaccinazione (somministrazione della I° e II° dose oppure della III° dose "booster") o la guarigione, oppure l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. **A partire dal 15 febbraio 2022** sarà necessario invece che chieda loro l'esibizione, soltanto se *over 50*, del **Green Pass** attestante l'avvenuta vaccinazione (somministrazione della I° e II° dose oppure della III° dose "booster") o la guarigione.

Il notaio deve verificare *il green pass* ai propri clienti?

Il notaio non deve richiedere il **Green Pass** ai clienti che accedono allo studio.

L'art. 9 *septies*, comma 1 (che richiama l'art. 9, comma 2, lettere a, b, c, *c-bis*) del decreto-legge n. 52 del 2021 non è stato infatti modificato e continua a riferirsi tuttora a "chiunque svolga un'attività lavorativa". I clienti accedono allo studio del notaio per conferirgli un incarico professionale e non per svolgerci attività lavorativa.

Resta confermata la conclusione già raggiunta dal Consiglio Nazionale del Notariato nella FAQ diffusa a ottobre scorso (consultabile in *CNN Notizie del 13 ottobre 2021*), nonostante la recente estensione dell'obbligo di esibizione del **Green pass** per l'accesso agli uffici pubblici (art. 9-*bis*, comma 1 *bis*, lett. b) del decreto legge, 22 aprile 2021, n. 52).

Lo studio notarile, infatti, non è un ufficio pubblico ma un ufficio privato, dove il notaio svolge la sua attività di libero professionista (nota a quesito, n. 9-2022/P, est. M. Leo e A. Musto, consultabile su *CNN Notizie* del 25 gennaio 2022).

Il notaio deve verificare il *green pass* anche per ulteriori soggetti che accedono al proprio studio a decorrere dal 15 febbraio fino al 31 marzo 2022?

Resta confermata la FAQ diffusa a ottobre scorso (consultabile in *Cnn notizie del 13 ottobre 2021*).

Sono assoggettati pertanto all'obbligo di esibizione del *Green Pass* il postino, lo spedizioniere o il corriere che recapitano posta d'ufficio o personale (del notaio, suoi dipendenti e collaboratori di studio) e ogni altro soggetto che acceda allo studio notarile per un servizio o per una prestazione.

Tali soggetti, a partire dal 15 febbraio 2022, soltanto se *over 50*, dovranno esibire il *Green Pass* attestante l'avvenuta vaccinazione (somministrazione della I° e II° dose oppure della III° dose "booster") o la guarigione (art. 4 *quinquies*, del decreto legge n. 44 del 2021, introdotto dal decreto legge n. 1 del 2022).